



R.G.N.7362007

DEP . N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione III Civile Composta
dai magistrati:

Dr. Mauro BELLANO Presidente
Dr.ssa Antonella ZAMPOLLI Consigliere rel. Dr.
Giuseppe DE ROSA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa in appello con citazione notificata il 26/28-03-2007 da:

[REDACTED]

[REDACTED] entrambi rappresentato e difeso dall'Avv.to POLATO
PAOLO con domicilio eletto presso il suo studio in VIA C. BATTISTI, 7 MESTRE,
per mandato a margine della citazione, appellanti contro:

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA S.P.A. (C.F. 03263880274), rappresentato
e difeso dall'Avv.to MANENTE DIEGO e dall'Avv.to [REDACTED] e con domicilio eletto in VIA
MIRANESE 448 30030 CHIRIGNAGO, per mandato a margine della comparsa di
risposta, appellata

Oggetto: Riforma della sentenza n°2435 del 26-10/04-12-2006 del Tribunale di
Venezia,

in punto: contratti bancari, intermediazione finanziaria, risarcimento danni Causa
parzialmente decisa con sentenza non definitiva n° 754/2015 in data 01-072013/23-
03-2015, rimessa in istruttoria e infine trattenuta in decisione all'udienza del 29-02-
2016, dalla scadenza dei termini di legge, sulle seguenti CONCLUSIONI:



Il procuratore degli appellanti ha così concluso: “NEL MERITO: A. Accertarsi e dichiararsi l'inesistenza e/o nullità e/o annullabilità degli ordini di acquisto delle obbligazioni:

- 1) "ARG. EUR TF 00/04" codice titolo «XSOI1383351O» con scadenza 20/07/2004 e per un valore nominale di € 50.000 asseritamente acquistate in data 22/09/2000;
- 2) "ARG. EUR TF 99/2002" codice titolo "ITOO06527292" asseritamente occorso in data 16/02/1999 sul deposito titoli 6002 25509 regolamentato sul conto corrente 6002 740 77050 per un valore nominale di € 5.000,00,
- 3) "ARG EUR TF 99/04" cod XSO098716086 occorso in data 24/06/1999 sul deposito titoli 6002 25139 regolamentato sul conto corrente 6002 740 69430 per un valore nominale di € 5.000,00, tutti meglio descritti ed individuati in narrativa, per un importo complessivo di € 60.000,00, attesa la grave violazione dell'art. 23 del d.lgs. 58/1998 (T.U.F.), nonché degli artt. 28 e ss. del regolamento Consob n. 11522 del 1 Luglio 1998, per le causali espone in narrativa;

C) Accertato e dichiarato quanto al punto precedente, condannarsi parte convenuta, alla restituzione della somma impiegata per i predetti ordini di acquisto assommante complessivamente ad € 60.000,00 ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre ad interessi e a rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a favore degli attori per le motivazioni di fatto e di diritto espone in narrativa, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;

IN SUBORDINE: A. accertato che l'acquisto delle obbligazioni di cui in narrativa è avvenuto in violazione della normativa di cui al TU. dei Mercati Finanziari d.lgs 58/1998 e regolamenti attuativi, condannarsi parte convenuta, per tutte le motivazioni indicate in narrativa, alla rifusione del danno subito da parte attrice, che si determina in € 60.000,00 o in quella diversa somma maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia.



IN OGNI CASO: C. Spese ed onorari di lite integralmente rifusi, compresi quelli di primo grado.

IN VIA ISTRUTTORIA: A. Si chiede che il giudicante voglia ammettere C.T.U volta ad accertare, determinare e quantificare i danni patiti e patendi dagli odierni attori a seguito delle gravissime irregolarità gestorie poste in essere dalla banca convenuta sul deposito titoli loro intestato, con formulazione del seguente quesito: "Esaminata la documentazione prodotta in causa dalle parti nonché quella ulteriore o diversa che si renda necessaria per l'espletamento dell'incarico ricevuto, effettuati tutti gli accertamenti, le verifiche, gli accessi e quant 'altro si renda necessario, voglia il Consulente Tecnico, previa analisi ed esame dei titoli oggetto di causa alla luce anche delle valutazioni date agli stessi dagli analisti primari di settore nei periodi di cui è causa, accertare e quantificare il valore corrente dei titoli di cui è causa, al fine di quantificare il danno subito dagli odierni attori sul loro portafoglio a seguito delle operazioni di compravendita delle obbligazioni di cui è causa poste in essere dalla banca convenuta, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo".

B. Si chiede poi che il giudice voglia ordinare a controparte l'esibizione dei seguenti documenti: copia degli ordini con la firma in originale d'acquisto delle obbligazioni:

> "ARG. EUR TF 00/04" codice titolo «XSO113833510 » asseritamente acquistate in data 22/09/2000 e con scadenza 20/07/2004, per un valore nominale di € 50.000,00; > "ARO. EUR TF 99/2002" codice titolo "652729" asseritamente occorso in data 16/02/1999 sul deposito titoli 6002 25509 regolamentato sul conto corrente 6002 740 77050, per un valore nominale di € 5.000,00.

> Raccolta della propensione al rischio nell'investimento in strumenti finanziari e raccolte delle altre informazione dal risparmiatore prevista dalla normativa vigente. >

Prospetto informativo dell'obbligazioni Argentina su elencate ed oggetto del presente giudizio, con ricevuta di consegna all' odierno attore.



> Copia delle attestazioni di tutti gli ordini di acquisto dei titoli di cui è causa da rilasciarsi contestualmente alla ricezione del medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 60 reg. Consob n. 11522/98.”

Il procuratore della banca appellata ha così concluso: “A) Nel merito: respingersi il proposto appello siccome inammissibile e/o infondato per le ragioni in narrativa esposte.

Fermi comunque, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, il disposto dell'art. 1227, 1° e 2° comma, c.c. e 2056 c.c. e la restituzione alla Cassa dei titoli e delle cedole incassate, pari alla complessiva somma di E. 6.619,26 o alla maggiore minor somma che risulterà in corso di causa, con gli interessi di legge dal dovuto al saldo.

B) In via d'appello incidentale: In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia 29.5.2006 n. 1224 disporsi l'integrale rifusione delle spese ed onorari del primo grado di giudizio.

C) Spese ed onorari integralmente rifusi.

D) In via istruttoria: Nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenga di dar corso all'istruttoria, si ripetono le istanze istruttorie svolte nel primo grado del giudizio, con richiesta di ammissione di prova per interpellato e testi sui seguenti capitoli:

1 “Vero che prima di impartire l'ordine di acquisto delle obbligazioni Argentina oggetto di causa ho fornito informazioni al signor [REDACTED] circa la natura ed i rischi connessi all'operazione mobiliare, comunicando quale fosse il rating attribuito ai titoli obbligazionari argentini dalle principali agenzie specializzate in materia ed evidenziando la specifica correlazione esistente tra rating, rischio e rendimento di un titolo mobiliare”.

2 “Vero che il sig. [REDACTED] informato della tipologia dell'operazione richiesta e delle caratteristiche dei titoli argentini, ha confermato la volontà di acquistare i medesimi”



Si indicano fin d'ora a teste, con espressa riserva di altri indicarne: - Stevanato Lisa di Venezia; Giaffreda Cristiano di Venezia.

Le istanze istruttorie formulate da controparte sono irrilevanti o superate. In estremo subordine la Cassa si rimette in ordine alla chiesta CTU.

Del tutto superflua l'ulteriore istanza di CTU ed assolutamente inammissibile ed inconferente l'istanza di esibizione formulata dagli attori appellanti.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 145 c.p.c. in data 01-08-2005 [REDACTED] [REDACTED] – correntisti e intestatari di dossier titoli e di deposito titoli presso la Filiale n. 2 di Venezia della Cassa – hanno convenuto avanti il Tribunale di Venezia la CARIVE per ottenere declaratoria di accertamento della inesistenza e/o nullità e/o annullabilità degli ordini di acquisto di obbligazioni Argentina, per l'equivalente di € 60.000, con la condanna della banca convenuta alla restituzione del capitale investito, oltre interessi e rivalutazione, ovvero al risarcimento del danno economico derivante dalla violazione dell'art. 23 del d. lgs. 58/1998 (T.U.F.) e degli artt. 28 e ss. del regolamento Consob n. 11522 del 1 luglio 1998.

Si costituiva in giudizio la Cassa convenuta per contestare le pretese di controparte e nel contraddittorio tra le parti, all'esito della espletate istruttoria, il Tribunale di Venezia ha respinto tutte le domande attore, con l'integrale compensazione delle spese e competenze di lite.

Il gravame interposto dai [REDACTED] avverso la sentenza di primo grado è stato parzialmente deciso dalla intestata Corte con sentenza non definitiva n. 754/2015 in data 01-07-2013/23-03-2015, che si richiama qui integralmente, per quanto attiene allo svolgimento del processo ivi descritto e ai motivi della decisione che - sul premesso accertamento dell'inadempimento contrattuale della Banca appellata - ha condannato quest'ultima al risarcimento del danno in solidale favore degli appellanti, quantificandolo con riferimento alle somme investite nei tre datati acquisti delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina, per il complessivo importo di €



60.000, con detrazione delle cedole incassate e dell'eventuale valore residuo dei titoli alla data di pubblicazione della sentenza, con aggiunta degli interessi legali maturati e maturandi dal giorno dell'addebito per valuta dei rispettivi acquisti, disponendo con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio contabile.

Acquisita in data 15-09-2015 la relazione del c.t.u., la causa è stata rinviata all'udienza del 29-02-2016 e trattenuta in decisione, dalla scadenza dei termini di legge, sulle epigrafate conclusioni delle parti costituite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso il testuale richiamo alle motivazioni della sentenza parziale già menzionata, l'unica questione rimasta da definire riguarda la determinazione del danno risarcibile e, in particolare, delle poste attive (cedole percepite e valore residuo dei titoli) da detrarre dalla somma inizialmente investita dai fratelli ██████ con l'acquisto dei bond Argentina.

Ferma l'efficacia della decisione parziale in merito al riscontrato inadempimento della Banca appellata e ai criteri da adottare per la definizione del danno risarcibile, l'espletata c.t.u. ha consentito di appurare - con argomentazioni documentate, congrue e non contestate - che "... sebbene nei quotidiani menzionati fossero state riportate notizie che facevano presagire l'aumentato rischio già nell'estate del 2001, non si può ritenere che un investigatore con il profilo degli appellati ne avesse contezza." (cfr.: conclusioni della relazione del c.t.u., pag.21).

I rilievi e le considerazioni del c.t.u. confermano la sentenza parziale laddove, muovendo dal principio delineato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., n° 28810/2013), si erano già anticipati gli argomenti alla stregua dei quali non si riteneva potesse ascrivere agli investitori una consapevole inerzia nel cercare di escludere o quantomeno limitare le conseguenze dannose della intrinseca rischiosità dei titoli (cfr.: in motivazione della menzionata sentenza 704/2015, pagg. 16.17). Le documentate osservazioni del c.t.u. - sollecitate per avere conferma o meno, da un esperto, di



considerazioni altrimenti desunte da semplici dati di comune esperienza - vanno quindi, sul punto, acquisite ad integrazione dei parametri anche cronologici indicati per la definizione del danno risarcibile, con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza d'appello.

L'exkursus delle vicende inerenti alla partecipazione degli appellanti all'Offerta Pubblica di Scambio (OPS) indetta dalla Repubblica Argentina nel 2005 e ai loro effetti sulla determinazione del valore residuo dei titoli e della effettiva perdita subita dagli appellanti - detratte le cedole incassate, in merito alle quali vanno di seguito specificate altre ragioni di questa decisione - è stato descritto e sviluppato dal c.t.u. in modo documentato ed esauriente, esente da errori e anche da censure espresse dalle stesse parti in causa, che hanno rispettivamente incentrato le proprie perplessità (quanto agli appellanti) solo sulla già riconosciuta impossibilità degli investitori di percepire in tempo utile la situazione di difficoltà e di potenziale default delle finanze (e dei titoli emessi) della Repubblica Argentina nonché, quanto alla banca appellata, sulla necessità di considerare anche nuove evidenze contabili, emerse da ricerche di archivio effettuate dalla banca nel corso delle operazioni peritali, da cui risultava incassata mediante cedole periodiche, nell'intero periodo di riferimento (dall'acquisto dei titoli alla data della sentenza d'appello) la maggior somma complessiva di € 18.753,33 anziché quella stimata dal c.t.u., di € 13.892,00.

Va premesso, in proposito, che il c.t.u. ha confermato la circostanza - documentata dalla Banca appellata (cfr. sub doc. 11 Fasc.I grado/B) e mai contestata dagli appellanti - che questi ultimi hanno aderito nel febbraio del 2005 alla prima OPS promossa dalla Repubblica Argentina, con attribuzione di nuove obbligazioni meglio individuate a pag. 8 della perizia, continuando anche dopo lo scambio a percepire cedole maturate sui titoli ricevuti in sostituzione di quelli originari.

Con la sentenza parziale, questa Corte ha riconosciuto agli appellanti gli interessi legali maturati e maturandi dal giorno dell'addebito per valuta dei rispettivi acquisti originari, mancando la prova del fatto che, se correttamente informati, gli stessi investitori



avrebbero preferito investimenti finanziari più prudentiali. Gli interessi così riconosciuti sostituiscono, nella determinazione del danno risarcibile, le cedole che il ██████ hanno percepito nello stesso periodo di riferimento e che costituirebbero altrimenti una ingiustificata locupletazione, peraltro di diversa natura lucrativa, incompatibile con lo stesso assunto fondamentale dell'azione risarcitoria, che presuppone il rifiuto del rischio collegato alla maturazione delle cedole, ove se ne fosse avuta adeguata informazione.

La scelta di aderire all'OPS, con l'esclusione dell'obbligo degli appellanti di restituire i titoli concambiati, consentirà peraltro ai ██████ di sfruttare ancora le nuove obbligazioni ottenute, continuando a percepire le cedole in maturazione dopo la data di questa sentenza.

La sentenza parziale di questa Corte ha tuttavia riferito la valutazione del danno risarcibile alla data della decisione di secondo grado, escludendo fino ad oggi tutti i frutti che non consistono negli interessi legali maturati sulle somme di cui gli appellanti hanno inizialmente perduta la disponibilità. Ne consegue che, secondo quanto disposto con la menzionata sentenza non definitiva, andranno detratte tutte e solo le cedole percepite fino alla data della pronuncia definitiva di appello (23-052016).

Date queste premesse, si tratta quindi di chiarire se l'importo delle cedole da detrarre sia quello stimato dal c.t.u. sulla base dei dati già disponibili (cedole comprovatamente percepite anche dopo l'offerta pubblica di scambio, come da doc.7 /B, con l'aggiunta delle ulteriori e successive cedole, tuttavia calcolate dal c.t.u. in base al regolamento dell'OPS/2005) o se possa essere assunta anche la ulteriore e inerente documentazione offerta dalla banca nel corso delle operazioni peritali: documentazione peraltro non specificamente contestata dagli appellanti.

Questa Corte ritiene che, alla stregua degli stessi principi suindicati, il criterio di calcolo da privilegiare sia quello che considera gli importi di tutte le cedole effettivamente percepite e come tali non specificamente contestate (€ 18.753,33) - non solo stimate (€ 13.892,00) - fino alla data di questa decisione definitiva, in quanto “coerente con il



disposto del quesito e della sentenza provvisoria” (cfr. pagg. 14, 18, 20 e 21 della relazione del c.t.u.).

Ne consegue che, in riforma della sentenza appellata, la Banca va condannata a risarcire il danno subito da [REDACTED] in misura di complessivi € 6076,11 (v. pag. 21 elaborato peritale), con gli interessi legali maturati e maturandi dal giorno dell'addebito per valuta del corrispettivo degli acquisti dei titoli fino all'effettivo soddisfo.

In considerazione della notevole riduzione dell'entità del danno da risarcire - rispetto alla pretesa originariamente azionata dagli odierni appellanti, di recupero dell'intera somma investita - si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti i due terzi delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio - con il rigetto dell'appello incidentale della banca, che presupponeva la totale reiezione del gravame - mentre il residuo terzo va posto a carico della Banca appellata, si come liquidato in dispositivo, con riferimento alle previdenti tariffe quanto al giudizio di primo grado e, per il giudizio di appello, alla tabella 12, terzo scaglione di valore, così determinato ai sensi del I comma dell'art.5 del D.M. n°55/2014: per entrambi i gradi del giudizio va applicato l'aumento previsto in ragione della particolare importanza delle questioni giuridiche trattate (art.5, co.2 D.M. 08-04-2004 e art.4, I co., D.M. n. 55/2014).

Tenuto conto del fatto che l'accertamento tecnico eseguito dal c.t.u. ha riguardato principalmente aspetti della controversia vittoriosamente prospettati dalla banca convenuta - per la definizione degli effetti della partecipazione degli appellanti all'offerta pubblica di scambio del 2005 e quindi del valore residuo dei titoli mantenuti dagli appellanti, che questi ultimi potevano ammettere evitando buona parte dei costi dell'indagine - le spese della C.T.U. vanno poste a carico degli appellanti per due terzi e per un terzo a carico della banca. La Corte **P.Q.M.**

definitivamente decidendo nella causa civile di appello iscritta al n° 736/2007 R.G. - parzialmente decisa con sentenza non definitiva n° 754/2015 in data 01-07-2013/2303-2015 - e promossa con unico atto da [REDACTED], nei confronti della



Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A., ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) richiamato il dispositivo della sentenza parziale menzionata in premessa, ad integrazione dello stesso, condanna la Banca appellata, si come in giudizio rappresentata, al risarcimento del danno in solidale favore degli appellanti quantificato in complessivi € 6076,11, con l'aggiunta degli interessi legali maturati e maturandi - sull'intero capitale investito - dal giorno dell'addebito per valuta del corrispettivo degli acquisti dei titoli fino all'effettivo soddisfo,
- 2) rigetta l'appello incidentale e compensa tra le parti le spese e competenze di lite del primo grado del giudizio in misura di due terzi, ponendo a carico della Banca appellata il residuo terzo, che liquida per tale quota e in solidale favore degli appellati in complessivi € 3540,00 - di cui € 800,00 per diritti, € 1000,00 per onorari, aumentati dell'80% ex art.5, II co., D.M. 08-04-2004, e il resto per spese borsuali - oltre alle spese generali, agli accessori e agli oneri di legge,
- 3) compensa del pari per due terzi tra le parti le spese e competenze di lite di questo grado di appello, che liquida in favore solidale degli appellanti e per il residuo terzo in complessivi € 2775,00 - di cui € 500,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, € 650,00 per la fase decisionale, aumentati del 50% ex art.4, I co., D.M.55/2014, e il resto per spese borsuali - oltre alle spese generali, agli accessori e agli oneri di legge,
- 4) ripartisce per la stessa quota - due terzi a carico solidale degli appellanti, il residuo terzo a carico della banca - le spese e competenze liquidate a favore del nominato c.t.u. con decreto in data 28-09-2015. Così deciso in Venezia, il giorno 23-05-2016.

Il Presidente

Il Consigliere rel. est.
Antonella Zampolli

Dott. Mauro Bellano Dott.ssa



